



DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D5
LICATA - PALMA DI MONTECHIARO

DISCIPLINARE DI ACCREDITAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATIVA, AGGIUNTIVA E MIGLIORATIVA RIVOLTA AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE CON DISABILITA' FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

L'anno duemilaventisei il giorno _____ del mese di _____, nei locali del Distretto Socio Sanitario D5, Comune capofila Licata, via Marianello s.n.c.

TRA

Il Comune di Licata, CF/Partita IVA 81000410845, legalmente rappresentata da _____, Coordinatore del Distretto Socio Sanitario n. 5, d'ora in poi denominato Distretto

E

L'Ente Società Cooperativa sociale "_____"
C.F. e Partita _____ con sede legale in _____, via _____, n. _____ legalmente rappresentato dal presidente _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n. _____, d'ora in avanti denominato ente, iscritto nel Registro

Distrettuale del Distretto Socio Sanitario D5, giusta determina n. _____ del _____.

PREMESSO CHE

l'ente, su sua esplicita richiesta ed in quanto in possesso dei prescritti requisiti, è stato accreditato, giusta determinazione dirigenziale n. _____ del _____, al Registro Distrettuale degli enti autorizzati allo svolgimento dei servizi integrativi aggiuntivi e migliorativi in favore degli alunni e delle alunne

in condizioni di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3, comma 3, Legge 104/92, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente disciplinare ha per oggetto l'espletamento e la gestione dei servizi integrativi aggiuntivi e migliorativi in favore degli alunni e delle alunne, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nei comuni di Licata e Palma di Montechiaro, in condizioni di disabilità con necessità di sostegno molto elevato (ex art. 3, comma 3, Legge 104/92) tale da richiedere un intervento di supporto al personale presente nell'organico della scuola.

Tale formula intende garantire un'elevata qualità del servizio ed una maggiore flessibilità delle prestazioni, al fine di ottenere la massima funzionalità del servizio rispetto alle esigenze dei soggetti che ne usufruiscono.

Art. 2 Modalità di ammissione al servizio

L'ammissione al servizio è disposta dai Servizi Sociali comunali/distrettuali su richiesta della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado frequentata dall'alunno che conserva agli atti il suddetto Piano educativo.

Il servizio affidato riguarda l'anno scolastico 2026/2027.

La scelta da parte dell'utente o dell'esercente la potestà genitoriale dovrà essere effettuata con riferimento al medesimo anno scolastico.

Art. 3 Libertà di scelta dell'assistito

L'Ente accreditato è stato scelto liberamente dagli stessi utenti nell'ambito di una richiesta formale di individuazione ed accettazione, previo l'illustrazione delle modalità di erogazione del servizio offerto.

Art. 4 Articolazione di massima del servizio

L'Ente si impegna ad assicurare il predetto servizio in favore dei soggetti ammessi in base alle esigenze che verranno rappresentate al Distretto.

Le modalità di seguito descritte si riferiscono in via di massima al servizio da rendere nell'anno scolastico 2026/2027.

Il Distretto si riserva, sia in esecuzione di disposizioni legislative che di mutate disponibilità finanziarie, la possibilità di rimodulare ed articolare diversamente il servizio nonché il monte ore di attività di cui possono fruire gli utenti.

Il servizio si sviluppa attraverso l'utilizzo di operatori addetti all'assistenza agli alunni portatori di handicap, operatori socio-assistenziali o figura simile in possesso di apposita qualifica e di competenza in tale attività.

Viene destinato un monte ore complessivo, globale ed indifferenziato per ciascun utente da utilizzare per gli interventi. L'ammontare di detto monte ore viene determinato dal Settore Servizi Sociali, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili a tale scopo dedicate;

Il servizio va adattato e reso, sia nel suo materiale svolgimento che nell'articolazione e distribuzione oraria, con flessibilità, in relazione alle esigenze dell'alunno ed all'organizzazione dell'istituto dallo stesso frequentato.

Si precisa che tale servizio presenta carattere accessorio, residuale, straordinario e non sostitutivo, per cui lo stesso verrà reso solo in caso di necessità di sostegno molto elevato.

Gli addetti al servizio devono avere le seguenti caratteristiche minime obbligatorie, per un livello di inquadramento congruo con riferimento al CCNL cooperative del settore Socio-Sanitario ed Assistenziale - Educativo in vigore.

L'operatore deve giornalmente firmare la presenza (con indicazione dell'orario e delle attività svolte) in un apposito registro, numerato e vidimato dal Coordinatore del Distretto n.5 e successivamente dal Dirigente scolastico.

COSTI

Costo orario riconosciuto per utente € 20,50 comprensivo di IVA al 5% se dovuta.

Art. 5 Impegni

L'ente nella realizzazione del servizio si impegna:

- 1) a prendere in carico gli alunni, residenti nel territorio Distrettuale e frequentanti le scuole nel Comune di Licata e Palma di Montechiaro, che sono stati preventivamente ammessi al servizio;
- 2) a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo - gestionale per l'erogazione delle prestazioni socio- assistenziali per le quali è accreditato;
- 3) a garantire la qualità delle prestazioni e delle attività poste in essere dai propri operatori;
- 4) ad accettare la richiesta motivata di sostituzione di quell'operatore ritenuto non in grado di offrire garanzie di capacità, di idoneità fisica, contegno corretto o che comunque risultasse non idoneo allo svolgimento delle mansioni, nonché ad accettare che l'utente scelga un'altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni che non possano essere risolti con la sostituzione dell'operatore o diversamente. Tale cambiamento è attuabile una volta effettuata con esito positivo la relativa istruttoria;
- 5) ad applicare al trattamento dei dati personali le misure previste dalla normativa vigente sulla Privacy;
- 6) a stipulare, prima dell'avvio del servizio, idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile (con massimali di garanzia di euro 500.000,00 per ogni sinistro, per ogni persona e per danni a cose), specifico per il servizio da svolgere, esonerando il Distretto da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivanti dall'espletamento del servizio stesso;
- 7) ad inviare al Distretto, entro sette giorni dall'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale corredato dal titolo di studio e dalla documentazione relativa ad altri titoli e servizi prestati, nonché dalla documentazione relativa alla regolare instaurazione del rapporto di lavoro con lo stesso, e con l'indicazione degli utenti dallo stesso seguito;
- 8) a garantire la formazione degli operatori utilizzati;
- 9) a collaborare con le strutture pubbliche frequentate dagli utenti ammessi al servizio in modo da realizzare le necessarie sinergie per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- 10) a garantire l'eventuale richiesta di assistenza da parte degli alunni in occasione del periodo di esami di fine anno scolastico;
- 11) ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato, prendendo atto che, nell'ipotesi di non assolvimento dei detti obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della suddetta Legge n. 136/2010;
- 12) a comunicare tempestivamente il regime fiscale ai fini IVA a cui l'ente è soggetto;
- 13) ad applicare a tutti i propri collaboratori le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Licata e del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, prendendo atto che la violazione degli obblighi comportamentali de quo comporterà la risoluzione del rapporto regolato dal presente patto;
- 14) ad osservare i principi di rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 con riferimento ad ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l'ente sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio;

- 15) a non conferire incarichi professionali e/o assumere dipendenti del Comune di Licata e del Comune di Palma di Montechiaro atteso il divieto di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- 16) di prendere atto che il Comune di Licata potrà in qualsiasi momento recedere dai rapporti instaurati con l'ente erogatore del servizio nel caso in cui il processo di riorganizzazione e ristrutturazione degli enti locali ne rendesse per qualsiasi motivo impossibile la prosecuzione, ovvero mutassero comunque i presupposti giuridici e legislativi disciplinanti la materia oggetto del presente patto, nonché procedere ad una ulteriore revisione del servizio stesso legata alle disponibilità finanziarie effettive del Distretto;
- 17) Il Distretto invece:
- 18) opererà in presenza di certificato DURC regolare o di certificazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni;
- 19) potrà effettuare i controlli che riterrà necessari per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento, nonché per la verifica del servizio prestato, richiedendo ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria;
- 20) si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 241/90 e del successivo art. 13;

Art. 6 Personale

Il Distretto è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'ente e i propri addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'ente e il Comune.

L'ente dovrà inoltre garantire continuità nel rapporto con l'utente e pertanto dovrà mantenere, nei limiti del possibile, il personale assegnato.

Nel caso si rendano necessarie sostituzioni successivamente all'avvio del servizio, l'ente, con nota scritta diretta sia alla famiglia dell'utente che al Distretto ed alla scuola, dovrà specificare le motivazioni della sostituzione nonché i dati anagrafici ed il titolo di studio del personale in sostituzione.

Inoltre il personale in ferie, permesso, malattia o comunque assente e non in grado di essere puntualmente in servizio, dovrà essere sostituito in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficienza del servizio, dandone tempestiva comunicazione al Distretto.

Il personale impiegato non potrà avere rapporti di convivenza o di parentela o affinità entro il secondo grado con l'utente da assistere.

Art.7 Tutela e sicurezza del lavoratore

L'ente accreditato è tenuto:

- all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.), nonché di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio;
- ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e a rispettare i minimi contrattuali o quelli derivanti dalle tariffe professionali per gli incarichi o altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro;
- a fornire agli operatori utilizzati tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività;

In caso di mancato rispetto degli obblighi predetti, il Distretto procederà alla sospensione dei pagamenti ed all'avvio del procedimento previsto dal successivo art. 13 per la risoluzione del rapporto.

Art. 8 Corrispettivi e modalità di pagamento

Il Distretto di norma corrisponderà all'ente gestore il compenso solo per le ore effettivamente prestate nella settimana lavorativa. In presenza di ore non lavorate nella settimana per cause imputabili al comune, recupero è ammesso entro i tre mesi successivi al verificarsi dell'evento.

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata mensilmente con fattura, corredata di prospetto riepilogativo mensile delle presenze giornaliere, in cui siano indicati i giorni e le ore di svolgimento del servizio con il numero totale delle ore svolte, firmato da ciascun operatore e dal Dirigente Scolastico o suo delegato, e vistato dal responsabile dell'Ente accreditato.

Alla liquidazione si provvederà, in presenza di DURC regolare, entro trenta giorni dalla data in cui la fattura perviene al Distretto, previo controllo positivo della documentazione sopra indicata o di quella ulteriore ritenuta necessaria e richiesta dall'Ufficio.

Inoltre, il Distretto verificherà in occasione dei pagamenti l'assolvimento da parte dell'ente degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, procedendo in caso di mancato assolvimento per come stabilito dall'art. 6 della Legge n. 136/2010, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva di cui all'art. 3, comma 8, della stessa Legge.

Art. 9 Responsabilità e copertura assicurativa

L'ente accreditato

- si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, facendo salvo il Distretto da qualsiasi responsabilità;
- risponde direttamente dei danni provocati alle persone o alle cose nell'esecuzione del servizio ed è a suo carico esclusivo qualsiasi risarcimento;
- è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e sono a suo totale carico gli oneri dettati dalle normative in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art. 10 Controlli

Ai fini della verifica sulla rispondenza qualitativa del servizio gestito mediante il sistema dell'accreditamento, il Distretto discrezionalmente attuerà forme specifiche di controllo e di verifica, anche con il coinvolgimento delle parti sociali interessate.

Art. 11 Durata

Il presente disciplinare che presuppone l'iscrizione al Registro distrettuale degli enti accreditati, decorre dalla data di sottoscrizione ed è riferito al solo anno scolastico 2026/2027.

Il disciplinare può essere modificato o sottoposto a revisione nell'ipotesi in cui intervengano modifiche alle modalità di svolgimento del servizio, o alla normativa vigente o, ancora, alle disposizioni contrattuali.

Art. 12 Penali

Nelle ipotesi di lievi infrazioni o inosservanze, valutate come tali dal Distretto, delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente patto da parte dell'ente accreditato, si provvederà, previa contestazione alla quale potranno seguire controdeduzioni, all'applicazione di una penale da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00, che inciderà sulla quota del 3% prevista a titolo di spese generali e di organizzazione.

Qualora le lievi infrazioni o inosservanze vengano reiterate per più di due volte, si configura l'ipotesi di grave violazione degli obblighi con conseguente applicazione del successivo art. 13.

Art. 13 Risoluzione

Al rapporto disciplinato dal presente disciplinare di accreditamento si applicano le cause di risoluzione previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli artt. 1453 e ss del c.c.

E' facoltà del Distretto procedere alla risoluzione del presente patto nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c.;
- in caso di frode, di grave negligenza nell'esecuzione di obblighi e condizioni fissati nel presente patto;

- in caso di cessione della società, di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto accreditato, ovvero di liquidazione e cessazione dell'attività;
- Nel caso di cessione o subappalto non autorizzati dal Distretto.

Il presente atto può essere risolto dal Distretto con la cancellazione dalla sezione del registro a cui si riferisce e revoca dell'affidamento del servizio anche per:

- venir meno dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione al Registro;
- gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente disciplinare da parte dell'organizzazione accreditata;
- impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato, ovvero non utilizzabile;

La risoluzione darà luogo alla cancellazione dal Registro ed alla revoca dell'affidamento e alla relativa comunicazione al competente Assessorato Regionale.

Il Distretto accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi previsti dal presente patto, diffida il soggetto accreditato ad adempiere ed a fare pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine definito, comunque non inferiore a 15 giorni. La mancata controdeduzione nel termine stabilito comporta la risoluzione del presente disciplinare.

Il Distretto può inoltre recedere dal rapporto nell'ipotesi di cui all'art. 5, con le precisazioni ivi indicate.

Il foro territorialmente competente è quello di Agrigento. Esclusa la competenza arbitrale.

Art 14 Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa esplicito rinvio alla normativa vigente in materia.

Letto il presente disciplinare di accreditamento per l'erogazione del servizio di cui in oggetto, le parti lo sottoscrivono.

Data.....

Per l'Ente Accreditato
Il Presidente e Legale Rappresentante
(con firma digitale qualificata e intestata allo stesso)

Per il Distretto D5